



REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetti IAS: limiti alla deduzione ammortamenti di marchi e avviamenti

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Il comma 131, lett. c), dell'articolo 1, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, contiene una disposizione *ad hoc* riferita ai **soggetti IAS Adopter** che ha l'effetto, in concreto, **di limitare** significativamente la **deduzione fiscale** delle quote di **ammortamento di marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita**. Nello specifico, si introduce una deroga all'[art. 103, comma 3-bis, TUIR](#), stabilendo che la **deduzione per diciottesimi** delle quote di ammortamento di queste immobilizzazioni immateriali **può essere effettuata** solo «*a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi*», rispetto alla **disciplina sinora vigente** che ne consente, invece, **la deduzione a prescindere dalla imputazione al Conto economico**. Solo per **le attività immateriali suddette**, i cui valori fiscali sono riconosciuti, ai sensi dell'[art. 166-bis, TUIR](#), nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione è ammessa in misura **non superiore a un diciottesimo** della differenza **tra tale valore fiscale e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a Conto economico**.

La disposizione dovrebbe avere una **vita breve**, almeno secondo l'*incipit* contenuto nel comma 131, il quale **ne limita l'applicazione** «*in attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111*» e nello specifico al solo «**periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**»; quindi, per i soggetti “solari”, si **tratterebbe del solo anno 2026**. Nella **Relazione illustrativa** si trova tuttavia un passaggio in cui, nel commentare la modifica normativa, si afferma che sarebbe così **consentita la deduzione fiscale delle quote pari a 1/18 del costo «a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione» e fino a concorrenza dell'importo** della svalutazione stessa. Questa formulazione potrebbe, quindi, fare pensare a una **applicazione reiterata della nuova disposizione**, non limitata al solo 2026, che **non sarebbe però conforme al testo di legge**.

Nel concreto, stante il fatto che per i soggetti IAS Adopter gli intangibili in questione – marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita – **non sono soggetti ad ammortamento**, la deduzione fiscale, sempre **nei limiti di 1/18 del costo** fiscalmente riconosciuto per periodo



d'imposta, potrà avvenire **solo a condizione di avere un impairment test negativo** e, quindi, di aver **imputato a Conto economico una svalutazione**, e fino alla sua capienza: ogni qualvolta, invece, **l'impairment test desse un esito positivo, e non vi fosse spazio per una svalutazione, non vi sarebbe** alcuna **deduzione fiscale del costo sostenuto** – o riallineato - dal soggetto IAS Adopter.

La Relazione illustrativa motiva questo intervento come una **misura diretta a razionalizzare le regole di deduzione fiscale** delle poste in oggetto rispetto alle **regole contabili** tipiche dei soggetti IAS Adopter. Il risultato, in verità, è che se da una parte in questo modo si **elimina una ipotesi di doppio binario** attualmente presente – in quanto in futuro a nessuna imputazione a Conto economico corrisponderà nessuna deduzione fiscale – dall'altra parte si introduce nel sistema un **fattore di evidente discriminazione**, a parità di ogni altra condizione, del trattamento fiscale riservato al soggetto IAS Adopter **rispetto all'OIC Adopter**, disincentivando in ultima analisi i primi dal compiere operazioni da cui originano asset immateriali del tipo in questione.

Da valutare (quantomeno in modo positivo) è il chiarimento fornito dalla **Relazione illustrativa** circa il fatto che la novità normativa **non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio** (il c.d. stock di avviamenti e altre immobilizzazioni immateriali). In altre parole, **non sono incisi dalle modifiche in commento i soggetti IAS Adopter** per tutti gli asset immateriali rientranti nel perimetro oggettivo della norma – marchi, avviamenti e immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita – che risultassero **già iscritti nel bilancio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025**, per i quali la **deduzione fiscale potrà proseguire in via extracontabile** nei limiti di 1/18 del costo fiscalmente riconosciuto, **anche senza il previo transito a Conto economico di svalutazioni**. Per cui, per questo stock di attività intangibili, permarrebbe comunque un **regime di doppio binario di lungo corso**.

Infine, si prevede che gli effetti di questa disposizione siano indicati in un **apposito prospetto** della dichiarazione dei redditi.